



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

28 ottobre 2010

Si è riunita oggi in data 28 ottobre 2010 alle ore 19.30, in seconda convocazione, presso la stanza dell'Ada Negri in via Vigonovese - Padova, l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasformazione dell'Associazione in APS
2. Varie ed eventuali

Il Presidente procede ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno: la trasformazione dell'Associazione in APS (Associazione di Promozione Sociale).

Già nel 2006 l'Associazione aveva provato tale trasformazione con risultati negativi a causa di alcuni articoli presenti nell'Atto costitutivo. Per consentire l'iscrizione è quindi necessari procedere ad alcune modifiche statuarie.

Dopo vari colloqui telefonici con Monica Bernardello, dell'Ufficio Promozione Sociale e Volontariato della Regione Veneto, il Presidente ha stilato una bozza del nuovo statuto che ricalca quanto consigliato dalla regione per le associazioni di promozione sociale.

Il Presidente illustra quindi le modifiche da apportare e chiede l'approvazione all'Assemblea.


Copia del nuovo statuto è allegato al presente verbale.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta di variazione dello statuto.

Il presidente ha già provveduto a pagare la tassa di registro e domani stesso andrà a depositare il nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate.


Alle ore 22.00 non essendoci altro da deliberare l'assemblea si è sciolta.

IL SEGRETARIO


Davide Filippi




IL PRESIDENTE



MANUELA FRONTONI

L'ASSISTENTE
Rosalia SIGNORILE



MetaArte - Associazione Arte & Cultura

via P. Canal 11 - 35137 Padova
tel/fax: 049.8712290 - email: metaarte@libero.it
C.F. 92157510287

2 x 14,62
(2 x 3,66)

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia (legge 383/2000), l'associazione di promozione sociale denominata: MetaArte, Associazione Arte & Cultura con sede in via Pietro Canal 11, Padova

ART. 2- (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a. elaborare, promuovere progetti artistici, culturali e formativi che permettano la diffusione di tutte le forme artistiche, in particolare il teatro e la musica;
 - b. elaborare, promuovere e diffondere progetti artistici, culturali e formativi che permettano l'incontro e il confronto tra le varie forme artistiche;
 - c. elaborare, promuovere e diffondere progetti artistici in ambiti di marginalità o disagio sociale.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:

ordinari: persone che si impegnano a pagare, la quota annuale stabilita dall'Assemblea

collaboratori: persone che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, aderiscono ai progetti dell'Associazione in maniera continuativa e che apportano un contributo significativo alla realizzazione degli stessi. Non sono considerati soci collaboratori tutte le persone che vengono chiamati a svolgere un'attività professionale retribuita all'interno dell'Associazione per brevi periodi di tempo o in modo occasionale

sostenitori: persone che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, desiderano versare un contributo liberale a sostegno delle attività dell'Associazione

fondatori: persone che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di tre e da un numero massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il numero dei suoi componenti deve essere dispari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all'Assemblea generale successiva. L'eletto dall'Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti).

Il Consiglio direttivo si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno due dei componenti, su richiesta motivata

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Le decisioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica tre anni. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

